



**COMUNE DI PORTO MANTOVANO
(PROVINCIA DI MANTOVA)**

Schema di Contratto di Servizio

**CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DEI SERVIZI
DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI**

CIG_____

Sommario

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Articolo 1 - <i>Definizioni</i>	5
Articolo 2 - <i>Oggetto e finalità</i>	5
Articolo 3 - <i>Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato</i>	6
Articolo 4 - <i>Perimetro del Servizio affidato</i>	7
Articolo 5 - <i>Durata dell'affidamento</i>	7
Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	7
Articolo 6 - <i>Corrispettivo contrattuale</i>	7
Articolo 7 - <i>Aggiornamento del corrispettivo contrattuale</i>	7
Articolo 8 - <i>Piano Economico Finanziario di Affidamento</i>	8
Articolo 9 - <i>Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento</i>	8
Articolo 10 - <i>Istanza di riequilibrio economico-finanziario</i>	9
Articolo 11 - <i>Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario</i>	9
Articolo 12 - <i>Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio</i>	9
Titolo III QUALITÀ E TRASPARENZA DEL SERVIZIO	9
Articolo 13 - <i>Obblighi in materia di qualità e trasparenza</i>	9
Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI	10
Articolo 14 - <i>Ulteriori obblighi del Comune di Porto Mantovano, quale Ente territorialmente competente</i>	10
Articolo 15 - <i>Ulteriori obblighi del Gestore</i>	10
Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI	11
Articolo 16 - <i>Obblighi del Gestore</i>	11
Articolo 17 - <i>Programma di controlli</i>	12
Articolo 18 - <i>Modalità di esecuzione delle attività di controllo</i>	12
Titolo VI PENALI E SANZIONI	12
Articolo 19 - <i>Penali</i>	12
Articolo 20 - <i>Sanzioni</i>	12
Articolo 21 - <i>Condizioni di risoluzione e recesso</i>	13
Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO.....	13
Articolo 22 - <i>Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente</i>	13
Articolo 23 - <i>Trattamento del personale</i>	14
Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI.....	14
Articolo 24 - <i>Garanzie</i>	14
Articolo 25 - <i>Assicurazioni</i>	14
Articolo 26 - <i>Modalità di aggiornamento e modifica del contratto</i>	15
Articolo 27 - <i>Spese contrattuali</i>	16
Articolo 28 - <i>Controversie</i>	16
Articolo 29 - <i>Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza</i>	16

Articolo 30 - <i>Divieto di cessione del Contratto e subappalto</i>	18
Articolo 31 - <i>Assunzione degli obblighi di cui ai codici di comportamento dei dipendenti pubblici</i> . 18	
Articolo 32 - <i>Prevenzioni da interferenze illecite</i>	18
Articolo 33 - <i>Clausola Antipantouflage</i>	19
Articolo 34 - <i>Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari</i>	19
Articolo 35 - <i>Antimafia</i>	20
Articolo 36 - <i>Assunzioni obbligatorie</i>	20
Articolo 37 - <i>Allegati</i>	20
Articolo 38 - <i>Rinvio</i>	21
Articolo 39 - <i>Domicilio e contatti</i>	21

L'anno duemilaventisei il giorno____, del mese di_____, nella Sede Municipale,avanti a me, Dott._____, Segretario Comunale autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'articolo 97 del D.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 68 dello Statuto comunale, si sono costituiti:

Comune di Porto Mantovano, con sede in Strada Statale Cisa, 112, Codice Fiscale: 80002770206, Partita IVA: 00313570202, PEC comuneportomantovano@legalmail.it, rappresentato ai sensi dell'art. 71 dello Statuto comunale dalla responsabile del Servizio _____, nato a_____, il_____, giusta_____, domiciliato per la carica presso il Comune di Porto Mantovano, che, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Porto Mantovano (di seguito "Committente") , in qualità di Responsabile dell'Area 3 (Lavori pubblici e Patrimonio) avente nomina disposta con Decreto del Sindaco n. 21 del 31/07/2025

E

_____, con sede in_____, _____, Codice Fiscale e P. IVA_____, PEC _____ in persona di _____, nato a_____, il_____, in qualità di_____, giusta _____ (di seguito "Concessionario" o "Gestore" e, unitamente al Committente, "Parti")

Comparenti della cui identità personale e della piena capacità giuridica io ufficiale rogante sono personalmente certo.

PREMESSO CHE

- A. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____ il Comune di Porto Mantovano ha dato mandato a _____ di procedere con l'espletamento di una gara mediante procedura aperta (di seguito "Gara"), per l'individuazione di un soggetto a cui affidare in concessione i servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di igiene urbana e complementari (di seguito "Concessione");
- B. _____ è risultato/a aggiudicatario/a della predetta procedura e ha manifestato la volontà di impegnarsi a eseguire la Concessione oggetto del presente contratto (di seguito "Contratto"), alle condizioni, con le modalità e i termini di seguito stabiliti;
- C. Effettuati i controlli di legge ed accertato che, in relazione al Concessionario, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi della vigente normativa, anche in materia di antimafia;
- D. Il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di euro _____ (_____/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, e le polizze richieste stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Capitolato Speciale;
- E. Il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario, salvo quelle espressamente alla stessa riferite;
- F. Il presente contratto rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti, in quanto conseguenti all'esecuzione del

servizio nel seguito trattato;

- G. Il presente contratto potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche (non sostanziali), nel rispetto dei limiti di legge;
- H. Il presente contratto è conforme allo Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani” approvato da Arera con Deliberazione del 3 agosto 2023 385/2023/R/RIF che fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente, ferma restando l’autonomia contrattuale delle Parti;
- I. Con il presente Contratto, e i suoi allegati, le Parti intendono disciplinare la concessione;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite stipulano il presente Contratto, volto a disciplinare gli aspetti economico-contrattuali del rapporto tra Committente e Concessionario

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1.1 Le premesse e gli allegati, di cui le parti hanno piena conoscenza, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) *ratione temporis* vigente e le seguenti definizioni:

- **Capitolato Speciale** (di seguito *Capitolato*) è il documento allegato al contratto di servizio che definisce i contenuti del rapporto contrattuale tra il Gestore e l’Ente;
- **Disciplinare Tecnico Prestazionale** è il documento allegato al Capitolato Speciale, che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l’erogazione del Servizio affidato;
- **Relazione Tecnica Illustrativa** è il documento allegato al Capitolato Speciale, che contiene le informazioni e le caratteristiche del territorio e descrive nel dettaglio il servizio in esame;
- **Parti** sono il Comune di Porto Mantovano (di seguito anche *Ente*) e il Gestore del servizio che sottoscrivono il presente contratto;
- **Schema Regolatorio della qualità** è lo schema individuato dall’Ente territorialmente competente ai sensi dell’art. 3 del TQRIF;
- **TQRIF** è il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, aggiornato con deliberazione 347/2025/R/RIF;
- **Servizio affidato** è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al gestore ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

2.1 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell’affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l’equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, il Comune di Porto Mantovano si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati,

permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;

c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dal Comune di Porto Mantovano in attuazione della normativa vigente;

b) realizzare gli obiettivi previsti dal Comune di Porto Mantovano (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2, lettera a), del presente contratto, fornendo al Comune di Porto Mantovano tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Articolo 3 - Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello dell'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, in adempimento alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____ del Comune di Porto Mantovano nella quale sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.

3.2 Il Concessionario assume il rischio operativo derivante dall'esercizio delle attività oggetto del presente contratto che ha natura di contratto di concessione come definito dalla Direttiva 2014/23/UE (articolo 5, par. 1) e dal Codice dei Contratti.

3.3 I servizi oggetto della concessione sono servizi pubblici locali essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse disciplinata dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

3.4 Tali servizi non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia e immediatamente segnalati al Comune di Porto Mantovano.

3.5 Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, il Concessionario si impegnerà a rispettare quanto disposto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge" e s. m. i., e dall'Accordo Nazionale del 1° marzo 2001 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale. In particolare, il Gestore si farà carico della dovuta informazione all'ufficio competente del Comune di Porto Mantovano con congruo preavviso prima dell'inizio della sospensione o del ritardo del servizio. Dovranno essere, altresì, comunicati i modi, i tempi e l'entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.

Articolo 4 - Perimetro del Servizio affidato

4.1 Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dall'insieme delle attività specificamente individuate nel Disciplinare Tecnico Prestazionale e nella Relazione Tecnico Illustrativa, cui espressamente si rinvia.

4.2 L'esercizio del Servizio affidato si svolge nel territorio del Comune di Porto Mantovano.

4.3 Al Gestore è altresì affidata, quale attività esterna al ciclo integrato dei rifiuti urbani, l'attività di pulizia delle caditoie, da svolgersi con le modalità e secondo le tempistiche indicate nel Disciplinare Tecnico e nella Relazione Tecnico Illustrativa.

4.4 Non sono previste variazioni programmate del perimetro nel corso del periodo di affidamento.

Articolo 5 - Durata dell'affidamento

5.1 L'affidamento ha durata di anni 8 (otto) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico- finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento per garantire la continuità dei servizi;

c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

5.3 In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, trattandosi di prestazioni la cui interruzione determinerebbe situazioni di pericolo per l'igiene pubblica, è facoltà dell'Amministrazione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con il gestore uscente. In tale ipotesi il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 6 - Corrispettivo contrattuale

6.1 Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente.

6.2 La tariffa corrispettiva viene gestita e incassata direttamente dal gestore, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla normativa e dalla regolazione *pro tempore* vigente.

Articolo 7 - Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

7.1 L'Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la

coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente.

7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti, secondo le modalità di cui al successivo articolo 26.

Articolo 8 - Piano Economico Finanziario di Affidamento

8.1 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento*, redatto dal gestore, allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 201/22 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste, riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

8.2 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;

b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

8.3 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 9 - Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

9.2 Ai fini dell'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento*:

a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* secondo il metodo tariffario pro tempore vigente e lo trasmette al Comune di Porto Mantovano;

b) Il Comune di Porto Mantovano, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

c) l'Ente adotta il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

9.3 L'Ente assicura, altresì, che l'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento,

secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario

10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta al Comune di Porto Mantovano istanza di riequilibrio.

10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

10.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 11 - Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i *target* di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;

b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 12 - Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

12.1 L'Ente decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

12.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Ente nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Titolo III QUALITÀ E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13 - Obblighi in materia di qualità e trasparenza

13.1 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente.

13.2 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del 7 aprile 2025 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti)." (G.U. n. 92 del 19 aprile 2025).

Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14 - *Ulteriori obblighi del Comune di Porto Mantovano, quale Ente territorialmente competente*

14.1 L'Ente è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 15 - *Ulteriori obblighi del Gestore*

15.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dal Comune di Porto Mantovano;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel *Piano Economico Finanziario di Affidamento*, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- d) trasmettere al Comune di Porto Mantovano le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- f) dare tempestiva comunicazione al Comune di Porto Mantovano del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Comune di Porto Mantovano;
- g) restituire al Comune di Porto Mantovano e ad ogni altro soggetto indicato dall'Ente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;
- i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;

l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.

15.2 Il Gestore solleva il Comune di Porto Mantovano da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di terzi, derivante da obblighi da essa assunti, ivi compresi danni a cose o persone, dovute all'espletamento delle varie fasi del servizio in base alla presente contratto.

15.3 Il Gestore è direttamente responsabile, sotto ogni aspetto, della corretta gestione tecnica e amministrativa dei rifiuti raccolti, a partire dal momento del loro asporto dal territorio del Comune di Porto Mantovano e sino alla destinazione finale per lo smaltimento, in ciò comprendendo eventuali tappe e/o stoccaggi intermedi ancorché provvisori.

15.4 Lo stesso è, inoltre, responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni, nessuno escluso, che il proprio personale o i propri mezzi potessero arrecare all'Amministrazione del Comune di Porto Mantovano o a terzi nell'esercizio del contratto.

Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16 - *Obblighi del Gestore*

16.1 Il Gestore predispone con cadenza annuale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.

16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.

16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a dieci anni successivi a quello della registrazione.

16.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
- beni strumentali di terzi.

16.5 Il Gestore solleva il Comune da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di terzi, derivante da obblighi da essa assunti, ivi compresi danni a cose o persone, dovute all'espletamento delle varie fasi del servizio in base al presente contratto.

16.6 Il Gestore è direttamente responsabile, sotto ogni aspetto, della corretta gestione tecnica e amministrativa dei rifiuti raccolti, a partire dal momento del loro asporto dal territorio del Comune e sino alla destinazione finale per lo smaltimento, in ciò comprendendo eventuali tappe e/o stoccaggi intermedi ancorché provvisori.

16.7 Il Gestore è, inoltre, responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni, nessuno escluso, che il proprio personale o i propri mezzi potessero arrecare al Comune o a terzi nell'esercizio del contratto.

16.8 Prima dell'inizio del servizio, il Gestore dovrà produrre le autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti attestanti l'idoneità dei Centri di Smaltimento e di stoccaggio a ritirare i vari tipi di rifiuti, in conformità ai contratti stipulati dal Gestore con i centri di conferimento.

16.9 Il gestore è tenuto a versare all'Ente concedente, entro e non oltre il decimo mese di ciascun anno di affidamento, il canone di gestione delle infrastrutture comunali e le altre spese generali di cui alla tabella n. 43 della Relazione Tecnica.

16.10 Restano fermi tutti gli obblighi e gli oneri in capo al Gestore previsti dal Capitolato Speciale, dal Disciplinare tecnico e dai relativi allegati.

Articolo 17 - Programma di controlli

17.1 L'Ente predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e al Comune di Porto Mantovano anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.

17.3 Nell'ambito dei controlli l'Ente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto del Comune di Porto Mantovano

Articolo 18 - Modalità di esecuzione delle attività di controllo

18.1 L'Ente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

18.2 Trova applicazione quanto previsto dal Capitolato Speciale.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 19 - Penali

19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

19.2 Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 19.1 potranno essere applicate le penali di cui all'art. 19 del Capitolato, così come altre penali indicate nel Capitolato, fermo restando quanto previsto dalla regolazione *pro tempore* vigente.

19.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e degli *standard* di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e *standard* aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si applicano al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli *standard* corrispondenti.

19.4 L'Ente comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.2, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 20 - Sanzioni

20.1 L'Ente è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 21 - Condizioni di risoluzione e recesso

21.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione e recesso previste dalla normativa vigente, trova applicazione quanto previsto all'art. 20 del Capitolato.

Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 22 - Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

22.1 In via generale, salvo il caso in cui il soggetto affidatario del servizio sia individuato da parte di strutture sovracomunali, l'Ente è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

22.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'Ente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

22.4 L'Ente dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

22.5 L'Ente individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette al Comune di Porto Mantovano le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; l'Ente delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

22.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali, e le loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del Codice civile.

22.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che, precedentemente all'affidamento del servizio, risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.

22.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ente, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 24.

Articolo 23 - Trattamento del personale

23.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente. In alternativa, il gestore è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

23.2 Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25.9.2002, n. 210, convertito dalla legge 22.11.2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva (DURC) n. _____ valido fino in data _____.

23.3 Si rinvia a quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato Speciale.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Garanzie

24.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.

24.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, al momento della sottoscrizione il Gestore ha prodotto idonea cauzione/garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria, emessa da _____, per l'importo di € ..., in base alle disposizioni di legge.

24.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione al Comune di Porto Mantovano del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre due mesi precedenti la relativa data di scadenza.

24.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte del Comune di Porto Mantovano entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'Ente medesimo, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

24.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

24.6 Qualora venga effettuata una proroga del servizio, la polizza deve essere anch'essa prorogata per un intervallo temporale pari alla proroga.

24.7 Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza del Gestore, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dall'Ente, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni, dei risarcimenti e degli indennizzi dovuti allo stesso.

24.8 Resta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno verso il Gestore.

Articolo 25 - Assicurazioni

25.1 Il Gestore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della Concessione e delle attività connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo.

25.2 Il gestore, per la stipula del contratto, ha prodotto le seguenti assicurazioni:

- a) **Polizza RC per automezzi** per un massimale unico di almeno **tre milioni di euro** per

ciascun automezzo;

- b) **Polizza assicurativa pluri-rischio** emessa da____, per un massimale pari ad € _____, avente le caratteristiche previste dal Capitolato Speciale;
- c) **Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)** emessa da____, per un massimale pari ad € _____, avente le caratteristiche previste dal Capitolato Speciale;
- d) **Polizza di Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)** emessa da____, per un massimale pari ad € _____, avente le caratteristiche previste dal Capitolato Speciale;
- e) **Polizza per responsabilità civile per inquinamento**, emessa da____, per un massimale pari ad € _____, avente le caratteristiche previste dal Capitolato Speciale;
- f) **Polizza per la protezione dei beni strumentali** emessa da____, per un massimale pari ad € _____, avente le caratteristiche previste dal Capitolato Speciale.

25.3 Resta comunque stabilito che, anche nel caso in cui l'ammontare dei danni ecceda i massimali sopraindicati ovvero preveda franchigie, il Gestore è da considerarsi quale responsabile esclusivo sia nei confronti dell'Ente che dei terzi e pertanto provvederà a manlevare e tenere indenne il Comune stesso da ogni possibile conseguenza pregiudizievole e che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da dette polizze assicurative resteranno comunque a esclusivo carico del Gestore.

Articolo 26 - Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

26.1 Il presente contratto, come previsto dall'autorità di regolazione, è modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;

26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse, secondo le condizioni indicate nel Capitolato e quanto previsto nel presente contratto.

26.3 Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al comma 2, le Parti concordano che le modifiche saranno operative immediatamente a seguito dell'inizio della vigenza dei provvedimenti normativi, regolamentari, regolatori o di pianificazione/programmazione ivi indicati.

26.4 L'Ente Concedente comunica per iscritto al Concessionario le modifiche, variazioni ed integrazioni di cui ai precedenti commi al loro verificarsi. Le Parti concordano che l'allineamento della disciplina contrattuale alle modifiche intervenute avverrà in occasione dell'aggiornamento del PEF di affidamento allegato.

26.5 È facoltà dell'Ente Concedente richiedere modifiche alle modalità di esecuzione del Servizio affidato, diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 2, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, qualora la variazione sia di importo inferiore alla soglia comunitaria e avvenga nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 189 del Codice dei Contratti. La medesima facoltà è riconosciuta all'Ente Concedente anche per variazioni di importo superiore alla soglia comunitaria, al ricorrere dei seguenti casi:

- a. mancato raggiungimento degli obiettivi di pianificazione, nonostante l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali;
- b. sopravvenienza di nuove tecnologie migliorative dell'esecuzione del Servizio affidato.

26.6 L'Ente Concedente comunica per iscritto al Concessionario le modifiche, variazioni ed integrazioni di cui al comma precedente e procede all'aggiornamento del presente contratto secondo quanto disposto dal comma 5.

26.7 È fatto divieto al Concessionario di disporre qualsivoglia modifica o variante ai vincoli derivanti dal presente Contratto e relativi allegati in merito all'esecuzione del Servizio affidato senza la preventiva esplicita autorizzazione scritta dell'Ente Concedente.

26.8 L'eventuale esecuzione di varianti o di modifiche comunque denominate, non autorizzate ai sensi del comma precedente, comporta l'obbligo per il Concessionario, oltre al risarcimento del danno eventualmente cagionato, di eliminare le stesse a sua esclusiva cura e spese, senza che quest'ultimo possa pretendere alcun rimborso, né avanzare alcuna pretesa di sorta.

26.9 Al presente Contratto e ai relativi allegati sono, altresì, apportate le modifiche resesi necessarie a seguito del verificarsi di eventi imprevedibili non imputabili ad alcuna delle Parti, diversi rispetto a quelli di cui ai commi precedenti.

26.10 Al verificarsi delle ipotesi di modifica contrattuale di cui ai commi precedenti si procede all'adeguamento del corrispettivo del Concessionario, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

26.11 Per quanto non disciplinato dal presente articolo al presente contratto si applica l'articolo 189 del Codice dei Contratti.

Articolo 27 - Spese contrattuali

27.1 Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico del Gestore. Sono altresì a suo carico le spese, le imposte, le tasse ed i diritti di rogito inerenti alla stipula ed alla registrazione del presente Contratto e degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni.

27.2 Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto ("I.V.A."), e se ne richiedono i benefici di legge ai fini della registrazione; l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa.

Articolo 28 - Controversie

28.1 Per la definizione di eventuali controversie relative all'esecuzione o all'interpretazione del presente Contratto, il Foro competente è quello di Mantova, rinunciando espressamente le Parti ad ogni altro Foro concorrente.

28.2 È esclusa la procedura arbitrale.

Articolo 29 - Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza

29. 1 Le Parti si impegnano al rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e al Reg. UE 2016/679.

29.2 Le Parti si impegnano, altresì, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività dipendente dal presente Contratto. L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia del Contratto, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

29.3 Il titolare del trattamento è il Comune di Porto Mantovano con sede in strada Cisa, n.

112.4 Ai sensi dell'articolo 28 del GDPR (Reg. Eu 679/2016) con il presente atto il Comune di Porto Mantovano, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nomina il concessionario quale Responsabile del trattamento dei dati personali, limitatamente ai trattamenti funzionali all'attività relativa alla esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. Il Comune dichiara che i dati trasmessi alla predetta società sono raccolti e trasmessi rispettando la normativa vigente, sono esatti e, se necessario, aggiornati, sono pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono trasmessi. Il Responsabile con la presente nominato sarà tenuto a trattare i dati personali nel rispetto delle indicazioni ricevute dal Titolare del trattamento, per le finalità e con le modalità previste dal contratto, essendo tenuto ad adottare tutte le misure minime di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati. Il responsabile sunnominato sarà pertanto tenuto a:

- a) collaborare con il Comune all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa ed all'evasione delle richieste degli interessati;
- b) verificare e controllare che nell'ambito della propria organizzazione il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto della normativa vigente;
- c) disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza degli accessi agli stessi;
- d) individuare le persone autorizzate al trattamento, garantendo che le stesse operino nel rispetto degli obblighi di riservatezza, di correttezza e liceità previsti per il trattamento;
- e) redigere e tenere aggiornato l'apposito Registro delle attività di trattamento;
- f) coordinare le operazioni di trattamento;
- g) comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi elemento nuovo, oggettivo o soggettivo, che possa compromettere il corretto espletamento del trattamento dei dati personali;
- h) comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali violazioni dei dati (data breach) che possano arrecare qualsivoglia nocumento ai soggetti interessati.

29.4 Nel caso emergano necessità di eseguire operazioni di trattamento diverse ed eccezionali rispetto a quelle funzionalmente collegate al servizio prestato, il Responsabile esterno nominato dovrà informarne tempestivamente il Titolare del trattamento. È in facoltà del Responsabile esterno ricorrere a uno o più sub-responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR (Reg. Eu. 679/2016), per l'esecuzione di specifiche attività previste dal servizio, esclusivamente previa autorizzazione del Titolare del trattamento: in nessun caso il responsabile nominato potrà comunicare, diffondere, utilizzare autonomamente per scopi diversi da quelli sopra indicati i dati personali oggetto del trattamento. Restano a carico del Titolare tutti gli obblighi stabiliti dalla normativa nei confronti degli interessati, compresi, a titolo meramente esemplificativo, gli obblighi di informazione, gli obblighi relativi al conferimento del consenso, gli obblighi relativi all'esercizio dei diritti degli interessati: considerato che l'affidamento all'esterno delle operazioni di trattamento non dispensa il Titolare dal rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa, al Titolare è riconosciuta la facoltà di pianificare con attività periodiche di monitoraggio (audit), secondo modalità di volta in volta condivise. Il Titolare dovrà comunicare formalmente per iscritto al Responsabile esterno qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria rispetto al trattamento dei dati affidato con la presente nomina.

29.5. Il Responsabile per la Protezione dei Dati per il Comune di Porto Mantovano è la società Boxxapps s.r.l. Società unipersonale sottoposta a controllo e coordinamento da parte di Halley Veneto s.r.l., con sede in Viale della Stazione, n.2, 30020 Marcon VE pec boxxapps@legalmail.it e e-mail info@boxxapps.com P.IVA, C.F. e n. iscrizione registro imprese n. 04155080270 Tel: 041.3090915.

Articolo 30 - *Divieto di cessione del Contratto e subappalto*

30.1 È nulla la cessione del presente Contratto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 188 e 119, co. 1, del Codice dei Contratti.

30.2 Il Concessionario in sede di Offerta ha dichiarato di non voler ricorrere al subappalto oppure

Il Concessionario in sede di Offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni: _____

30.3 (eventuale: Ferma la necessità che l'affidatario esegua direttamente, senza possibilità di subappaltarle a terzi, le seguenti prestazioni: _____,) Le prestazioni di cui al punto precedente potranno essere subappaltate previa autorizzazione dell'Ente Concedente e nel rispetto degli articoli 188 e 119 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal presente Contratto e dal Capitolato.

30.4 In ragione delle specifiche caratteristiche del contratto e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle prestazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

30.5 Trova applicazione quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato Speciale.

Articolo 31 - *Assunzione degli obblighi di cui ai codici di comportamento dei dipendenti pubblici*

31.1 Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DPR 16.04.2013, n. 62 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il concessionario s'impegna a rispettare ed adempiere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento di cui al predetto DPR 62/2013 nonché del codice di comportamento del Comune di Porto Mantovano, consultabile sul sito istituzionale del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente del Comune sottosezione Disposizioni generali / Atti generali.

31.2 Il concessionario prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici comporterà la risoluzione automatica del presente contratto e la conseguente decadenza del rapporto contrattuale in essere.

Articolo 32 - *Prevenzioni da interferenze illecite*

32.1 Il Concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di Impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

32.2 Il Comune di Porto Mantovano si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti del concessionario, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.: nei casi di cui sopra, l'esercizio della potestà risolutoria da parte dell'Ente concedente è

subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

32.3. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione concedente della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Ente concedente ed Impresa aggiudicataria, alle condizioni del decreto-legge 90 del 24/06/2014 e ss. mm. e ii.

Articolo 33 - Clausola Antipantouflage

33.1 In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001, il Concessionario, per quanto di sua conoscenza, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Porto Mantovano che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

33.2 È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 34 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

34.1 Il concessionario dovrà assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm. ii.. A tal fine il concessionario dovrà comunicare, mediante apposito modello fornito dall'Amministrazione Comunale, tutti i dati richiesti dalla citata Legge nonché, sempre nei termini previsti dalla normativa di settore, le eventuali variazioni agli stessi.

34.2 Ai fini di quanto sopra il concessionario prende atto che per l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto il CIG è-----.

34.3 Il concessionario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto della concessione. In particolare, detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

34.4 Il concessionario ha comunicato al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

34.5 Il concessionario si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

34.6 Come previsto dall'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

34.7 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 della citata legge, il Comune verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dal concessionario con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine il concessionario si assume l'onere di trasmettere al Comune i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l'obbligo di comunicare all'Ente concedente, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all'esecuzione dei servizi oggetto della concessione, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

34.8 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8 della citata legge, il concessionario, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova.

Articolo 35 - Antimafia

35.1 Ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, così come successivamente modificato dal D.lgs. 153/2014, è stata richiesta informativa antimafia in data _____ prot. nr. PR_____ alla BDNA avente natura di informazione antimafia liberatoria agli atti della stazione concedente: in data _____ è stata acquisto informativa antimafia n. __ del _____

Articolo 36 - Assunzioni obbligatorie

36.1 Il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 come da dichiarazione depositata agli atti dell'ufficio tecnico: il concessionario dichiara di essere in regola con la normativa predetta.

Articolo 37 - Allegati

37.1 Le Parti considerano i documenti, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale del presente contratto, pur non essendo allegati allo stesso, ma ben noti alle parti e conservati agli atti della stazione concederete:

- a) Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del Comune di Porto Mantovano.
- b) Deliberazione del Consiglio Comunale di Porto Mantovano n. _____
- c) Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
- d) Capitolato Speciale e relativi allegati;
- e) Offerta tecnica presentata dal Concessionario;
- f) Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., redatto

- dal Gestore;
- g) Polizza assicurativa pluri-rischio
 - h) Coperture assicurative RC per automezzi;
 - i) Polizza assicurativa R.C.T./ RCO;
 - j) Polizza di responsabilità civile per inquinamento;
 - k) Polizza per la protezione dei beni strumentali;
 - l) Garanzia Definitiva;
 - m) Piano di Comunicazione;
 - n) Piano Economico Finanziario di Affidamento;
 - o) Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ____ della forma di gestione scelta;
 - p) Banca dati relativa al Servizio affidato;
 - q) Elenco del personale trasferito al gestore entrante.

37.2 In caso di discordanza tra i documenti progettuali e/o contrattuali deve essere considerata prevalente l'interpretazione a favore del Committente.

Articolo 38 - Rinvio

38.1 Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente Contratto, si rimanda, oltre che al Capitolato (e i relativi allegati), all'Offerta Tecnica presentata dal Gestore, alle disposizioni di legge, ai decreti ministeriali, alle circolari che regolano la materia, nonché al Regolamento dell'Ente inerente ai servizi oggetto del presente Contratto.

Articolo 39 - Domicilio e contatti

39.1 Le parti eleggono domicilio come da intestazione del presente contratto con espressa indicazione della PEC quale proprio domicilio digitale e precisano i seguenti contatti:

- con il Committente: Comune di Porto Mantovano

_____, tel. (+39) _____, pec _____,
 e-mail _____@_____, Ufficio _____.

con il soggetto Concessionario:

_____, tel. (+39) _____, pec _____,
 e-mail _____@_____, Ufficio _____.

E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. ____ pagine piene a video e righe ____ per n. ____ articoli con le firme dei contraenti riportate in calce sulla _____ ed ultima pagina, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione, ed a conferma lo sottoscrivono mediante l'apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 24, del D.lgs.

07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificate a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013. In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale, certificato _____. n. _____ con validità fino al _____

Per il Committente

(Il legale rappresentante)

Per il soggetto Concessionario/Gestore

(Il legale rappresentante)

Per l'ufficiale rogante

(il segretario comunale)